

PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE (EX VOUCHER)

Il Decreto Legge n.25 del 17/03/2017 abroga l'utilizzo dei voucher. Fino al 31 dicembre 2017 possono essere utilizzati i buoni acquistati entro il 17/03/2017. A giugno 2017 è entrata in vigore la legge 96/2017, che prevede l'introduzione del Libretto Famiglia e del Contratto di Prestazione occasionale.

Che cosa sono?

Il libretto di famiglia è una sorta di libretto per gli assegni prepagato, che si può acquistare tramite la piattaforma informatica INPS o in un ufficio postale. Il contratto di prestazione occasionale invece è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce con modalità semplificate prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di entità ridotta. Può essere attivato e gestito esclusivamente attraverso la piattaforma informatica INPS.

Differenze tra Libretto Famiglia e Prestazione occasionale

Libretto di famiglia	Prestazione occasionale
<p>Sono ammesse solamente le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare. <p>Mediante il Libretto Famiglia, è erogato anche il contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.</p>	<p>Si può utilizzare per la maggior parte delle attività in quanto non ci sono limiti specifici sulle singole mansioni, ma è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da parte degli utilizzatori (datori di lavoro) che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
<p>Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora.</p>	<p>La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni</p>



INFORMA giovani

	sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore (datore di lavoro) la contribuzione alla Gestione separata stabilita nella misura di 1,65 euro; il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.	Sono interamente a carico dell'utilizzatore (datore di lavoro) la contribuzione alla Gestione separata nella misura del 33 per cento del compenso; il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella misura del 3,5 per cento del compenso.
	Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali: a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
I compensi da lavoro occasionale accessorio devono rispettare i seguenti tre vincoli: 1) il prestatore (lavoratore) non può ricevere più di 5.000 euro per anno civile dal complesso dei committenti; 2) il committente (datore di lavoro) non può erogare più di 5.000 euro per anno civile al complesso dei prestatori di cui si avvale; 3) il prestatore non può ricevere più di 2.500 euro per anno civile dallo stesso committente.	

Link utili:

INPS: <https://goo.gl/VTHRLj>

Decreto integrale: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/23/17A04320/sg>

Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2017



Informagiovani del Comune di Forlì - P.tta della Misura n. 5 - Tel. 0543 712445
informagiovani@comune.forli.fc.it - www.informagiovani.comune.forli.fc.it
 Facebook: [Informagiovani di Forlì](#) - Instagram: [informagiovani.forli](#)